



### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### Tribunale di Napoli

Quinta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Antonio Casoria, ha conun eto la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2013, rente di orgetto; opposizione agli atti esecutivi, vertente

S.P.A. (C.F. ), in proctio e nella qualità di procuratrice di composito e nella qualità di procuratrice di composito dell'avv. (C.F. ), domicilio polivia (C.F. ), domicilio polivia (C.F. )

No. (C.F. (C.F.) con il patrocinio dell'avv.

OPPOSTO

### NONCHE,

SV A (C.F. sede di Napoli)

INTERVENUTO NEL PROCESSO DI ESECUZIONE - CONTUMACE INTERVENUTO

### CONCLUSIONI

### <u>UDIENZA 14 OTTOBRE 2014</u>

ggi 14 ottobre 2014, innanzi al Giudise dott. Antonio Casoria, sono comparsi:

E' presente per parte attrice l'Avv.

il quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza.



E' altrest presente per parte convenuta l'Avv. (Elle domande ed eccezioni sontenute nei precedenti scritti disensivi e nei verbali di udienza.

Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza. Il giudice assegna la causa a sentenza; con ede alle parti termine di sessanta giorni per il deposito delle rispettive comparse conclusionali, nonché ulteriore el mine an giorni venti per il deposito di eventuali memorie di replica".

#### PATTO E DIRITTO

Nel corso del processo di esecuzione per espropriazione immobiliare n. il giudice S.P.A. quale procuratore di dell'esecuzione, con ordinanza del 22 febbraio 2012, rilevò che il tito base dell'esecuzione era un contratto notarile di mutuo fondiario, in cui l'erogazione rilaltava è kituala (e quietanzaia), ra disponibilità del mutusenza però che la sottuna tisultasse posta immediatamente ne atario, in quanto essa restava vincolata (a titolo di deposit onal do pegno) in favore della banca o svincolo solo al momento, successivo, mutuante, con obbligo della stessa di provy dell'avvenuto adempimento da parte del mutatario al propio obbligo di dimostrare (entro il termine otecaria 🛮 I grado, l'assenza di vincoli pregiudizievoli fissato) la regolate costituzione della garanzia sul bene ipotecato, il pieno godimento dei propre actiti e l'avvenuta verificazione di tutte le condizioni indicate nel contratto, con especiale previsione della facoltà della banca di risolvete il contratto lle obbligo, e di trattenere definitivamente la somma vinstesso in caso di mancato adempia propri acculi. colata per la soddisfazione

Premessa la perfetta validità della apulazione dei un mutuo obbligatorio, il giudice dell'esecuzione ritenne che – nel coro di specie – il collegamento esistente tra i due contratti quello di finanziamento e quello di depesito della somme in deposito cauzionale o pegno presso il mutuatario valesse ad attuare in da inductta esprio la funzione del mutuo obbligatorio. Ed invero, il diritto riconosciuto alla banca di attenere definitivamente la somma formalmente accreditata in favore del mutuatatio nell'ipotesi demadempimento da parte di costui degli obblighi preliminari del contratto determinava, a sostanza, il differimento dell'erogazione delle somme a un momento successivo, sicché il sorgere di ropoligazione di restituzione dipendeva da eventi futuri e incerti (il controllo degli adempimenti preliminati e il conseguente svincolo da parte della Banca della somma mutuata), che valevano a casciudere la sussistenza di in titolo esecutivo, il quale – per pacifica giurispradenza della Suprema Corte, proprio in tema di contratto di mutuo condizionato – non era suscettibile di integrazione attraverso atti eterogenei rispetto al titolo, come, ad esempio, le certificazioni bancarie di avvenuta erogazio-



ne delle somme promesse. Il G.E. tilevò altresì il mancato deposito dell'atto di fusione tra dell'atto di modifica della denominazione di questa ultima, dell'atto di cessione , dell'atto di conferimento della gestio dei crediti in blocco in favore di e infine del conferimento dei poteri procuratori a crediti con procura a che aveva rilasciato il mandato alle liù. Ne dedusse la mancata prova e della titolarità del cre ni o e della legittimazione ad agire da parte di ĺn nome e per conto della predetta società, e, infine, dei potersi del soggetto co quale procuratore speciale di Per questi motivi dichiarò improcedibile l'esecuzione. L03.2012, propose op-Ayverso il provvedimento, comunicato l'8.3.2012, con ricorso depotatto il dinanza impugnata. posizione ex art. 617 co. 2º c.p.c. l'istituto bancario, chiedend Disposta la compatizione delle parti e notificato ricors 2 e 3 luglio 2012, il giudice dell'esecuzione, all'udienza del 13 novembre 2019 (in i comparvero il ricorrente ed ti, assegnò il vmine di giorni 120 per il giudizio di mes.p.a.), senza adottare provvedimenti provvis rito. All'introduzione di questo giudizio ha provveduto repponente con atto di citazione notificato in data reditore intervenuto nel processo di esecuzione. Ha insistito 7.3.2013 alla debitrice e a roce libilità preso dal giudice dell'esecuzione. per la revoca del provvedimento d stando perciò contumace in giudizio. Si è costituito l'esecutato non si è costituita e ha comiso perché il tribunale "respinta ogni istanza, eccezione e deduzione di 📑 il quale ha tesist🏔 L'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per le motivazioni sopra descritte e parte attrice", voglig ccertile. linanza di improcedibilità del G.E., dichiararne, con sentenza non impugnabile, anche i edibilità dell'azione esecutiva di cui al R.G.E. n 💓 09, dichiarandone l'estinzione, con divitti ed onorari da distrarsi al procuratore anticiputario per dichiarato fattone anticipo". a causa, all'adienza del 14.10.2014, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata riscrvata in decisione on i termini ordinari di legge per il deposito degli scritti conclusionali e di replica, venuti a scadere in តែ 5:1.2015.

#### IL TRIBUNALE

#### PREMETTE

1. Il giudizio di opposizione a un singolo atto posto in essete dal giudice dell'esecuzione, da definire con sentenza non impugnabile, ha contenuto vincolato al solo esame della legittimità del provvedi-



mento opposto. Ogni altm contestazione che il debitore intendesse proporte rispetto alla sopravvenuta inefficacia o estinzione del titolo non sarebbe, perciò, esaminabile in questa sede, dovendo essere oggetto di opposizione all'esecuzione.

2. La violazione delle regole del contraddittorio da parte del G.E., prospettata dall'opponente confiderimento agli anti. 101, comma 2°, 182, comma 2°, 562 c.p.c. è evidentemente assorbita dalle contestazioni di merito proposte in questa sede avverso l'impugnata ordinanza.

Tanto premesso,

#### OSSERVA

- 1. L'opponente ha provato, con gli atti presentati a corredo del ricorse e pod lell'att di ditazione:
- a) che si è fusa per incorporazione in seconda s.p.a. (atto proporar
- Milano in data 11 dicembre 2000);
- b) che Banca (1997) s.p.a., dopo avere più volte mutato dei amp zion certificati notatili 11 e 12 delle produzioni in questa fase e 8 e 9 fascicolo fase sorumiti, hat eduto in blocco a (1997) s.c.l. diversi crediti, tra cui quelli derivanti de ma di c unticipazioni di (1997) (G.U. all. 13 del fascicolo in questa fase e 11 fascicolo fase sorumaria);
- c) che control de la confermato l'ave quia cess une di questo specifico credito, segnalando anche l'avvenuta consegna di tutti i titoli del credito (all. 15 fascicolo questa fase);
- d) che di la conferit a di la mandato con procura per la riscossione dei crediti (atto per notaio di la conferit a di L'hidra (Regno Unito) del 23 ottobre 2006 allegato 1 documenti fase sommaria);
- e) che, sino dal 24 sette ibre 200 de la confermata, successivamente in data 26 gennaio 2012 (anti per notat confermata, su cassivamente in data 26 gennaio 2012 (anti per notat confermata).
- Vi è anque tova della titolarità del credito ceduto in capo a successuali di chi ha agito.
- 2. Con l'unità motivo di metito di cui al ricorso, pedissequamente riprodotto nell'atto di citazione, opponente ha, in sintesi, fatto valere quanto segue.
- contratto notarile di mutuo, posto a base dell'intrapresa esecuzione, espressamente attestava la consegna della somma mutuata attraverso accredito su conto bancario e la contestuale "ampia e liberatoria quietanza" rilasciata dal mutuatario.

Solo con successivo atto le somme erano state costituite in deposito cauzionale infinitifero presso la banca mutuatate in forza di un atto di disposizione del mutuatario, che logicamente presupponeva la



disponibilità della somma.

Orbene, come insegnato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il contratto reale di mutuo si perfeziona con il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale deve rite nersi esistente – anche in ipotesi di mancata materiale traditio – con la creazione di un autonomo itolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinate l'uscita della somna dal patrimonio del mutuante.

Nel caso di specie, come già affermato in ipotesi consimili, doveva quindi ricon scersi che, con l'uscita della somma dal patrimonio della banca e l'accredito sul conto intesta sul monetario, vi era stata la traditio, propria del contratto di mutuo e risultante dal titolo posto intescusione.

L'opposizione è fondata.

Nel contratto di mutuo per notar della somma di lire 50.000.000 in tave di deposito sul conto speciale infruttifero n. (att. 1).

ente della *in litio* non può dubitarsi. E', infatti, costan-Sulla validità dell'accredito come pieno equiy uprema 📆 rte il principio secondo cui, pure essendo il temente affermato nella giurisprudenza della mutuo un contratto renle, che quindi si perfezione, en la consegna della somma, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contra con è necessaria la materiale e fisica Imdilio del denaro nelle ene sia assicutata al mutuatario da parte del mutuante la mani del mutuatario, essendo sufi indi ritemo che costituiscano equipollenti della traditio la creazione da disponibilità giuridica. Si è parte del mutuante di pul autono. Intolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l'uscita della somme dal primonio del primo e l'acquisizione della stessa al patrimonio del secondo, mizioni inscrite dalle parti nel contratto di mutuo, consistenti nell'incarico ovvero le specific nutuante di impiegare la somma mutuata al fine di soddisfare un interesse del 12.10.92, n. 11116; 15.7.94, n. 6686; 5.7.01, n. 9074; 28.8.04, n. 17211; 3.1.11, n. 14). In primo ( specie è stata ritenuta compatibile con questo paradigma il caso del deposito della somma su un liretto fruttifero di risparmio al portatore costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una deussione da questi rilasciata a favore del mutuatario (Cass. sez. I, 15.7.1994, n. 6686).

Idetti principi non sembrano contraddetti dal giudice dell'esecuzione, il quale ha però rilevato che – nel caso di specie – l'effettiva costituzione della disponibilità in favote del mutuatatio eta da ritenersi compromessa dal collegamento tra l'accredito in conto corrente e l'atto, immediatamente successivo e contenuto nello stesso rogito notarile, con il quale le parti avevano convenuto di costituire in depo-



sito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante le somme erogate, con lo specifico accordo che il mutuante, in ipotesi di mancato adempimento delle condizioni preliminari, avrebbe potuto trattenere definitivamente il deposito. Ne risultava – secondo il G.E. – la costruzione di un procedimento negoziale indiretto, volto a conseguire gli effetti di un mutuo obbligatorio, pacificamente inidoneo a costituire titolo per l'esecuzione.

Escluso che possano ricavarsi elementi decisivi da un'ancora più recente sentenza della Supren. Corte (Cass. sez. III, 28,6.11, n. 14270), dalla cui motivazione non appare chiara la viccu in oggato di esame e la sua coincidenza con quella che ne occupa, il provvedimento del giulica della ecuzi ne non sembra da condividere per le considerazioni che seguono.

Indiscutibilmente, sotto il profilo logico, l'atto di disposizione, compina tuatatio con la costidal b a in Invore della stessa tuzione della somma appena accreditatagli in deposito cauzionale i fruttik ridica della somma. Cobanca mutuataria, presuppone necessariamente la conseguita d itesi Ni inadempimento, la banca asì come l'accordo intervenuto tra le parti secondo il quale, olizzare il deposito suddetto per vrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il c e otten so logicamente cocrente alla "effettività" pare anche l'estinzione del mutuo (art. 3 del contratto), q pante, esse do diretto a fondare il diritto della banca a dell'erogazione della somma da patte del mu ne anticipata del mutuo, risoltosi per inademincamerare il deposito cauzionale ai fini della pimento degli obblighi preliminari.

B' certamente vero quanto afferr ato dal sindice dell'esecuzione che il collegamento tra i due atti (quello di mutuo e quello di postituzio e cella somma erogata in deposito cauzionale presso il mutuante) può indurre a riteri re che posti abbiano inteso porre in essere un procedimento negoziale indiretto, volto a conseguir taluni degli effetti pratici di un mutuo obbligatorio. E però questa conclusione non è riscontivo a la questione proposta.

Da up ato è udis usso che l'adozione del procedimento negoziale indiretto presuppone la volontà delle pari d'perseguire il "risultato pratico" di un negozio, utilizzando però schemi negoziali diversi, e ciò proprite I fine di "fruire" degli effetti propri dei negozi formalmente posti in essere e di evitate invece talune delle conseguenze del negozio "diretto". Dall'altro è altrettauto indiscusso che incidente del procedimento negoziale indiretto non può ritenersi illecito in sé, ove non determini finde alla legge o ai creditori.

Ora, non solo il procedimento negoziale utilizzato nel caso di specie, evidentemente preordinato a realizzare la stipula contestuale dell'atto di mutuo e di quello di erogazione della somma, assicurando nel contempo la possibilità di una utile iscrizione ipotecaria, non risulta illecito (né tale lo ritiene, nel



suo provvedimento, il giudice dell'esecuzione), ma sembra addirittura che l'adozione di forme negoziali di questa specie siano prese in considerazione dalla legge bancatla. In specie l'att. 39 co. 2 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, superando la classica dicotomia tra atto condizionato e atto di erogazione, prevede espressamente che la stipulazione del contratto di mutuo fondiario e l'erogazione del danaro possand formare oggetto di un solo atto, nel qual caso appare implicitamente prevista l'adozione di " negoziali", volte a garantire l'effettività della iscrizione ipotecaria di primo grado e il suo co olidamento, che sono elementi essenziali per l'esistenza stessa di un valido contratto di onan tio (art. 38 co. 1º D.Lgs. citato). Si deve anzi osservare che - con le precedenti leggi 2) e 175/1991 (art. 5 comma 9) – era espressamente previsto che le sont le min te, con unico atto, restassero vincolate in deposito cauzionale fino alla giustificazione del delle iscrizioni o di alsena tre formalità pregiudizievoli e fino all'adempimento delle altre condi oni 1 viste in contratto, il che certamente non pregiudicava la piena efficacia esecutiva del contratto Unv ao fondiario concluso in coerenza con il detto paradigma legale.

Deve pertanto concludersi che la disponibilità giuridica nella sempa conseguita dal mutuatatio con l'accredito in conto corrente e la contestuale e actanza na sciata in atto pubblico dal Nota valgano a integrare un valido titolo esecutivo ai sensi di l'art. 474 n 3 c.p.c., non pregiudicato dal coevo – e però logicamente e giuridicamente distinto – atto e l'unute dario di costituzione della somma mumata in deposito cauzionale.

Va, in conseguenza, in accoglimento de la proposta opposizione, revocato il provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 22 cebb. so 2012 di improcedibilità dell'azione esecutiva.

Considerata la particolare compressità delle questioni giuridiche poste a fondamento di un provvedimento preso di ufficio di giudice dell'esecuzione, vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribe, ale Mapoli, definitivamente promunciando sull'opposizione ex art. 617 co. 2° c.p.c., di cui in narrativa, osì provvede:

in accoglimento della detta opposizione, revoca il provvedimento del giudice dell'esecuzione di procedibilità dell'esecuzione;

badichiara per intero compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, il 16 aprile 2015

Il giudice unico (dott. Antonio Casoria) vi è litma digitale